

PARERE 16 NOVEMBRE 2021
501/2021/I/EEL

PARERE ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA IN MERITO ALLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1181^a riunione del 16 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera della Regione autonoma Valle d'Aosta del 28 ottobre 2021, prot. Autorità 40142 del 28 ottobre 2021 (di seguito: lettera del 28 ottobre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge*

regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”;

- l’ultimo periodo dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”;*
- l’articolo 12, comma 1-septies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l’altro, che:
 - fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l’importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell’Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della

- filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l'esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell'Autorità;
- previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
 - reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione dell'Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attengano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall'Autorità;
 - le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea, allegate alla deliberazione 490/2019/I/eel (di seguito: linee guida), si propongono l'obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richieste dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti, anche di rilievo, sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni, pur non rilevando ai fini della formulazione dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, rappresentano indicazioni che l'Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
 - in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l'Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
 - la componente variabile del canone sia pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico;
 - l'entità della percentuale di cui al precedente alinea sia definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;
 - la componente variabile del canone sia calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito

internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio, la componente variabile del canone potrebbe essere calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;

- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) sia tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
- nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari (qualora presenti), la componente variabile del canone sia calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
- l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5%, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) sia applicato alla sola componente fissa del canone. Inoltre, le variazioni del richiamato indice ISTAT dovrebbero essere determinate rispetto all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5%;
- in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
 - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
 - al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta,

- su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;
- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera del 28 ottobre 2021, la Regione autonoma Valle d’Aosta, ai fini del rilascio del parere previsto dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all’Autorità il disegno di legge regionale recante “*Disegno di legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta recante: Disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche*”;
- il citato disegno di legge prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
 - a) a decorrere dall’anno 2022, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondano alla Regione un canone articolato in una componente fissa, pari a 39,50 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, pari al 3% dei “ricavi normalizzati”; questi ultimi sono calcolati sulla base della seguente formula:

$$R = 0,165 * Ep * \sqrt{\frac{\sum_1^{N \text{ ore anno}} P_{znord_h}}{N \text{ ore anno}}}$$

dove:

- ✓ R = ricavo normalizzato funzione dell’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto idroelettrico nell’anno solare di riferimento, espresso in euro [€];
- ✓ Ep = energia prodotta e immessa in rete dall’impianto nell’anno solare di riferimento espressa in MWh;
- ✓ $N \text{ ore anno}$ = numero di ore dell’anno solare di riferimento;
- ✓ P_{znord_h} = prezzo orario della zona Nord pubblicato dal GME per l’anno solare di riferimento, espresso in €/MWh.

La componente fissa deve essere corrisposta entro il 31 luglio dell’anno cui si riferisce il canone, mentre la componente variabile deve essere corrisposta a consuntivo entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone;

- b) i dati di energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico siano forniti, su base annua, sia dal concessionario che da Terna mediante trasmissione informatica;
- c) la Giunta regionale, con propria deliberazione, proceda annualmente ad aggiornare la componente fissa del canone proporzionalmente alle variazioni,

non inferiori al 5%, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. All'aggiornamento si procede maggiorando l'importo unitario della componente fissa del canone di una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT, quando la variazione annua cumulata di quest'ultimo, rispetto all'annualità precedente, è superiore o uguale al 5%. Ai fini della variazione annua dell'indice ISTAT viene considerata la variazione del mese di settembre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente;

- in relazione agli aspetti richiamati al precedente punto:
 - a) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall'Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarderà l'entità della componente fissa (pari a 39,50 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione, maggiore del valore minimo di 30,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione previsto dall'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) e neppure l'entità della componente variabile del canone (pari al 3% dei "ricavi normalizzati");
 - b) il criterio di calcolo della componente variabile del canone non è coerente con le linee guida dell'Autorità, secondo cui tale componente dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico. Come precisato nelle medesime linee guida, infatti, la componente variabile del canone deve essere il più possibile correlata all'effettiva quantità di energia elettrica immessa in rete e agli effettivi prezzi zonali orari nelle ore in cui l'impianto produce, al fine di applicare ai produttori un corrispettivo effettivamente correlato all'utilizzo dell'impianto idroelettrico e ai conseguenti ricavi che ne derivano, garantendo che l'incidenza effettiva della componente variabile del canone sui ricavi complessivi sia la medesima per tutti i produttori. Invece, la formula presentata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta si limita a calcolare la media aritmetica annua dei prezzi orari dell'energia elettrica (uguale quindi per tutti i produttori) da moltiplicare per la quantità di energia elettrica immessa da ciascun impianto, senza riferire i singoli prezzi orari alla quantità oraria di energia elettrica effettivamente immessa da ciascun impianto. In tal modo non consente di addivenire a un corrispettivo effettivamente correlato all'utilizzo dell'impianto idroelettrico e ai conseguenti ricavi che ne derivano, con la conseguenza di risultare più penalizzante per gli impianti per i quali il prezzo medio ponderato orario è minore rispetto a quello convenzionalmente determinato nella formula (il che, di conseguenza, non garantisce l'equità in termini di medesima incidenza, per tutti i produttori, della componente variabile del canone sui ricavi complessivi). Inoltre, la formula presentata contiene un termine moltiplicativo (0,165) e una radice quadrata funzionali a ridurre l'impatto della componente variabile del canone (in modo uniforme nel caso del termine moltiplicativo e in funzione dell'entità dei prezzi medi nel caso della

- radice quadrata), che potrebbero non dare chiara evidenza della quota dei ricavi oggetto di versamento alla Regione da parte dei produttori;
- c) la previsione che i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico siano forniti, su base annua, da Terna è aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida. Tuttavia, appare superfluo prevedere che i medesimi dati siano forniti anche dal produttore concessionario. Peraltro, si ricorda che, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, la responsabilità della gestione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa (ivi inclusa la loro rilevazione e messa a disposizione) è in capo ai gestori di rete e non ai produttori;
 - d) come indicato nelle linee guida dell'Autorità, la Regione può richiedere al GSE, qualora vi fosse la necessità, di quantificare l'energia elettrica prodotta netta previa determinazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale (anche tramite apposito fattore percentuale) da applicare a decurtazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda. Ciò assume rilievo nel caso di eventuali impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta (anziché dai soli dati relativi alla produzione dell'impianto immessa in rete, come invece previsto dal disegno di legge). In tali casi è anche necessario, ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone, richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda;
 - e) le disposizioni presentate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in merito all'aggiornamento dei valori unitari del canone ai sensi dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica sono solo parzialmente coerenti con quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida. In particolare:
 - le variazioni del richiamato indice ISTAT dovrebbero essere determinate rispetto all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'ultimo aggiornamento automatico della componente fissa del canone, non rispetto all'annualità precedente (in alternativa, occorre meglio esplicitare cosa si intende per “annualità precedente”);
 - ai fini della variazione annua dell'indice ISTAT, non dovrebbe essere considerata la variazione del mese di settembre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente ma occorrerebbe fare riferimento ai dati annui (i dati afferenti ai soli mesi di settembre potrebbero, infatti, essere difformi rispetto ai dati annuali);
 - il citato disegno di legge non prevede l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione (ciò è una facoltà per la Regione e non è soggetto al parere dell'Autorità) né prevede alternative forme di monetizzazione.

RITENUTO CHE:

- il disegno di legge, trasmesso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta all'Autorità con lettera del 28 ottobre 2021, affinché risulti coerente con le linee guida dell'Autorità, necessita di essere modificato in modo da:
 - 1) prevedere che la componente variabile del canone sia pari a una percentuale (oggetto di autonoma valutazione e definizione, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori) della somma dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico. Inoltre, al fine di dare più esplicita evidenza della quota dei ricavi oggetto di versamento alla Regione da parte dei produttori, si ritiene preferibile che il valore numerico (0,165) inserito nella formula presentata sia inglobato nella percentuale (che, pertanto, anziché essere posta pari al 3% risulterebbe pari a circa lo 0,5%); allo stesso modo, si ritiene che, anziché introdurre nella formula una radice quadrata funzionale a ridurre l'impatto della componente variabile del canone in funzione dell'entità dei prezzi medi, sia preferibile definire un'indicizzazione parametrica della percentuale in funzione dell'entità dei prezzi di mercato ovvero del prezzo medio ponderato sulla quantità di energia immessa da ciascun produttore;
 - 2) prevedere che i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico siano forniti solo da Terna e non anche dai produttori;
 - 3) specificare che le variazioni (non inferiori al 5%) dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica siano determinate rispetto all'ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l'ultimo aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5%; specificare altresì che le variazioni siano relative ai valori annuali del richiamato indice, anziché ai valori mensili di settembre;
- il disegno di legge trasmesso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta debba essere modificato, qualora necessario, anche al fine di esplicitare il caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari (se presenti), per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all'energia elettrica prodotta netta anziché alla produzione dell'impianto immessa in rete. In questi casi, ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone, si rende altresì necessario richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda; la Regione può anche richiedere al GSE di determinare l'energia elettrica prodotta netta a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta lorda

DELIBERA

1. di formulare il parere, per quanto di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con propria lettera del 28 ottobre 2021, nei termini espressi in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione autonoma Valle d’Aosta, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta, della propria legge.

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini